

**STATUTO**  
**SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA**  
**DILETTANTISTICA**

**TITOLO I**

**Denominazione - sede**

**ART. 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in Reggio Emilia una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione " Scuola di Arti Marziali SHODAN Associazione sportiva dilettantistica ".

Essa aderisce all'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

**TITOLO II**

**Scopo- Oggetto -Durata**

**ART.2**

L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

La durata dell'associazione è illimitata.

**ART.3**

L'Associazione si propone di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'Art.7.1 lettera b) DLgs 36/2021.

Nello specifico l'Associazione ha per oggetto la promozione, la diffusione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche in discipline sportive quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle delle ARTI MARZIALI e DISCIPLINE ORIENTALI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati e tesserati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere l'attività didattica, la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica delle discipline sopra indicate.

L'Associazione potrà istituire centri di avviamento allo sport, organizzare e/o partecipare a tornei e singole manifestazioni sportive, partecipare a campionati.

Potrà svolgere attività secondarie e strumentali purchè strettamente connesse al fine istituzionale quali a titolo esemplificativo:

- Acquisti, Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive proprie o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- Attività ricreative e culturali in favore dei propri soci e tesserati ivi comprese la gestione di punti di ristoro;
- Attivare forma di pubblicità commerciale e di sponsorizzazione al fine di reperire i fondi necessari per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Associazione potrà collaborare con gli Organismi Sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del

pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi.

Le attività dell'Associazione si svolgeranno nell'osservanza delle norme e direttive, ivi comprese le norme antidoping e presidi della lotta alla violenza di genere, del C.I.O., del C.O.N.I., del C.I.P., delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione potrà aderire.

Le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti cui l'Associazione aderisce, costituiscono parte integrante del presente statuto, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate.

Sono compiti dell'Associazione:

A) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci e dei cittadini ed alla sempre ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani alla pratica e alla difesa delle libertà individuali e collettive;

B) favorire l'estensione delle attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili, polisportive e altre organizzazioni democratiche;

C) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e riposo dei soci e dei cittadini.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'Associazione per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare i loro rappresentanti con diritto di voto nelle assemblee federali.

### TITOLO III

#### Soci

##### ART.4

Il numero dei soci e' illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

##### ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

**La qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.**

##### ART. 6

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
- ad accedere ai libri sociali

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- al pagamento del contributo associativo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **ART. 7**

Tutti i soci hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamenti.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **TITOLO IV**

#### **Recesso - Esclusione**

##### **ART. 8**

La qualifica di socio si perde per recesso, **per mancato pagamento della quota associativa annuale**, per esclusione o per causa di morte.

##### **ART. 9**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendogli facoltà di replica.

##### **ART.10**

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, consentendo facoltà di replica.

### **TITOLO V**

#### **Fondo Comune**

##### **ART.11**

Il fondo comune costituisce la risorsa economica per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed è costituito da:

- contributi associativi;
- eredità, oblazioni e legati,
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Esercizio Sociale**

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a fini sportivi o di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diverse disposizioni di legge.

Norma finale

**ART.23**

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente



(\*) firma su delega della Direttrice Provinciale  
Donatella Pierleoni